

## **AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

### **ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 28/2024 DEL 28/03/2024**

#### **PORTO DI PESCARA**

#### **PRELIEVO DI SABBIA NEL TRATTO DI LITORALE COMPRESO TRA IL NUOVO MOLO NORD E QUELLO ATTUALE CHE OSPITA I TRABOCCHI PER COMPLETAMENTO RIPASCIMENTO MORBIDO SULL'ARENILE IN CONCESSIONE AL COMPLESSO BALNEARE "LA ZATTERA" SITUATO LUNGO IL LITORALE DI PESCARA, VIALE PRIMO VERE N. 67**

#### **IL PRESIDENTE**

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** la nota prot. n. PAR-221-13\_01\_2020, con la quale questa Autorità ha rilasciato il proprio nulla osta, per i soli aspetti demaniali marittimi di competenza, ad eseguire il ripascimento morbido dell'arenile in concessione al complesso balneare "La Zattera" situato lungo il litorale di Pescara, Viale Primo Vere n. 67, - fuori dai limiti di competenza di questa Autorità - mediante prelievo di sabbia naturale dal sito in località Madonnina necessaria per la riprofilatura e difesa della linea di costa con versamento nel proprio arenile in concessione di un quantitativo totale di mc. 1.000,00 di sabbia naturale;
- VISTO** il nulla osta n. PAR-490-27/01/2022 con cui questa Autorità, per le medesime finalità di cui sopra, ha autorizzato la prosecuzione del ripascimento morbido già previsto richiamando gli atti di assenso delle altre Amministrazioni per come trasmesse dal tecnico incaricato ed acquisite al prot. n. ARR- 815-25\_01\_2022;
- VISTA** la nota assunta al prot. n. E-20025-27/11/2023 con cui la ditta La Zattera s.a.s. di Cipollone Sonia & C., per il tramite del tecnico incaricato geom. Alfonso D'Amico, ha avanzato richiesta di autorizzazione alla prosecuzione ad eseguire il ripascimento morbido dell'arenile in concessione al complesso balneare "La Zattera" situato lungo il litorale di Pescara, Viale Primo Vere n. 67, - fuori dai limiti di competenza di questa Autorità - mediante prelievo di sabbia naturale dal sito in località Madonnina necessaria per la riprofilatura e difesa della linea di costa con versamento nel proprio arenile in concessione di un quantitativo totale di mc. 1.000,00 di sabbia naturale;
- TENUTO CONTO** dall'analisi dei documenti, emerge che l'intervento, inizialmente autorizzato per 1.000 mc, è stato completato per 680,00 mc, restando pertanto i residui 320,00 mc di sedimenti non ancora impiegati;
- VISTO** il nulla osta prot. n. 1993-08/02/2024 con cui questa Autorità ha autorizzato il prelievo di residui 320 mc di sabbia naturale in località Madonnina nell'ambito portuale di Pescara, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- VISTO** il cronoprogramma dei lavori previsti e relativo elaborato grafico per individuazione dell'area di prelievo della sabbia, acquisito al prot. n. E-5013-28/03/2024;
- VISTO** l'elaborato grafico rettificato dell'area di prelievo della sabbia, acquisito al prot. n. E-5082-28/03/2024, allegato alla presente;
- VISTA** l'iscrizione al n. 281/2024 del registro ex art. 68 Cod. Nav. della ditta Dalmar S.n.c. corrente in Vacri, Viale Kennedy n. 15, C.F./P.IVA 02612410692;
- RITENUTO** di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità alla adozione del presente provvedimento di polizia marittima assentendo, per quanto di stretta competenza di questo Ente sotto il profilo demaniale, la fruibilità delle aree domandate e la allocazione degli apprestamenti richiesti per le attività di cui alla manifestazione in argomento,

**VISTI** gli atti d'ufficio;

### **RENDE NOTO**

Che fino alla giornata del 03/04/2024 nell'area demaniale ubicata presso il porto di Pescara come meglio individuata nella planimetria allegata, sarà occupata in via eccezionale e del tutto temporanea, da parte della società Dalmar S.n.c. corrente in Vacri, Viale Kennedy n. 15, C.F./P.IVA 02612410692, quale ditta incaricata dalla ditta La Zattera s.a.s. di Cipollone Sonia & C. per lo svolgimento delle attività di prelievo di sabbia del quantitativo residuo di mc 320 di sabbia dall'arenile di Pescara della zona "Madonnina" lato nord del porto di Pescara per consentire il ripascimento morbido dell'arenile in concessione al complesso balneare "La Zattera" situato lungo il litorale di Pescara, Viale Primo Vere n. 67.

Il Responsabile della ditta Dalmar S.n.c. è il Sig. Lorenzo D'Alessandro – cell. 3296484641

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

#### **ORDINA**

##### **Art. 1**

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

L'intervento non dovrà interferire con i lavori relativi alla *Deviazione del porto canale di Pescara 1° stralcio – completamento pennello di foce e scogliera di radicamento* in corso di esecuzione", assicurando la ditta richiedente La Zattera s.a.s. di Cipollone Sonia & C. e la ditta incaricata, Dalmar S.n.c. il necessario controllo delle attività di prelievo al fine di evitare interferenze o danni ai lavori in corso.

##### **Art. 2**

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte della ditta Dalmar S.n.c. incaricata e della Ditta richiedente La Zattera s.a.s. di Cipollone Sonia & C.:

- Rispetto di quanto già previsto nelle note prot. n. PAR-221-13\_01\_ 2020 e PAR-490-27/01/2022;
- Rispetto di quanto previsto nel nulla osta di questa Autorità recante prot. n. 1993-08/02/2024;
- L'intervento non deve compromettere le opere esistenti relative ai lavori di "DEVIAZIONE DEL PORTO CANALE DI PESCARA - 1° Stralcio - Completamento pennello di foce e scogliera di radicamento";
- L'intervento non deve compromettere od interferire con gli interventi relativi al progetto di disinquinamento del fiume Pescara e potenziamento del sistema depurativo -realizzazione delle vasche di prima pioggia e disinfezione di cui responsabile l' Azienda Consortile Acquedottistica (A.C.A.) spa .



- È fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo la presente Ordinanza dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.
- Le operazioni di prelievo dovranno essere condotte in modo tale da non creare zone di particolare depressione evitando la formazione di buche e/o dislivelli; in ogni caso le operazioni dovranno essere svolte senza arrecare danni e/o pregiudizi alla proprietà demaniale;
- Dovranno essere adottate tutte le cautele atte a evitare qualsiasi disagio ambientale.
- Le attività non dovranno comunque interessare l'area denominata "Parco naturalistico dell'ambiente della sabbia e delle dune - area nidificazione del fratingo" per come indicato nel Piano Demaniale Regionale e nel Piano demaniale Comunale di Pescara.
- Le operazioni dovranno essere realizzate con ogni requisito imposto dalle vigenti disposizioni legislative di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia tutela ambientale, di sicurezza fisica e salute dei lavoratori.
- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari, a cura dell'impresa incaricata, atti a salvaguardare la pubblica incolumità, delimitando l'area con idonee recinzioni amovibili e con l'apposizione della prescritta segnaletica monitoria.
- le operazioni dovranno essere realizzate con ogni requisito imposto dalle vigenti disposizioni legislative di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia tutela ambientale, di sicurezza fisica e salute dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.i., di igiene e sanità pubblica;
- le operazioni di prelievo dovranno essere condotte in modo tale da non creare zone di particolare depressione evitando la formazione di buche e/o dislivelli;
- dovrà essere data comunicazione di fine delle attività a questa Autorità;
- L'efficacia del presente provvedimento è condizionata alla vigenza delle ulteriori autorizzazioni/atti di assenso dovuti secondo la normativa applicabile, con particolare riferimento alla normativa ambientale e paesaggistica;
- al termine delle attività l'area dovrà essere riconsegnata in pristino stato, libera e sgombera da qualsivoglia materiale;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni;
- dovrà essere assicurata, sulla base di specifica valutazione dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza;
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

### Art. 3

La ditta incaricata e la ditta richiedente assumono in solido il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle

attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita.

La ditta incaricata, prima dell'avvio delle attività di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, la attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

#### **Art. 4**

##### **Disposizioni finali e sanzioni**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I mezzi eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, il 28/03/2024

**Il Presidente**

**Ing. Vincenzo Garofalo**

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

**V° Il Segretario Generale**

**Dott. Salvatore Minervino**

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)